

Ai sensi dell'art.2 – Comma 3 legge 9/12/98 n° 431 concordato tra l'UPPI e le Organizzazioni degli inquilini Depositato presso il Comune di Roma il 28.02.2019 Con protocollo n° QC 7177/Dip. Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione

## CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

A TASSAZIONE AGEVOLATA AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 1 LEGGE 431/98



Il sig		C.F.
nato a	() il	
residente in	<del></del>	
Identificato/ a mediante C.I/patente aut		
rilasciata da il	a	



Il sig.	C.F.
nato a	() il
domiciliato nei locali oggetto mediante C.I/patente auto/ n.	della locazione, identificato/ a
ri	lasciata da
	il



ASSOCIAZIONI

UPPI

Organizzazioni degli inquilini











l'unità immo	biliare – adib	ita esclus	ivamente a civile abitazione e
con divieto d	li sublocare -	posta in l	Roma,
via			, n,
piano	scala	int	composta di n
vani, oltre cu	icina e servizi	i, e dotata	ı
altrresì dei s	eguenti eleme	nti acces	sori: soffitta, cantina,
autorimessa	singola, posto	macchir	na in
comune, nor	ammobiliata	/ammobi	liata come da elenco a parte
sottoscritto d	lalle parti.		-
partita fog	glio		
			_cat. Catastale
classe	vani	rendit	a catastale
€			



PREST	ΓAZIONE ENERGETICA: Cl	asse Il	conduttore dichiara	di aver ricevuto le
inform	azioni e la documentazione in orc	line alla attestazione della	prestazione energeti	ica dell'immobile.
-	SICUREZZA IMPIANTI: II o	conduttore prende atto che	gli impianti esistent	i nell'appartamento in
	e quelli condominiali dispongor		ficazione a norma, a	i sensi delle
disposi	zioni vigenti in materia di sicurez	zza.		
-	TABELLE MILLESIMALI: pro	oprietà riscaldamento	acqua	_scale
Ascens	ore altre			

3	Anni,	dal	al

Il contratto è prorogato di diritto di 2 anni, se le parti non concordano nuove condizioni sul suo rinnovo o per la rinuncia al rinnovo, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.



CANONE E ONERI

() annuali che il conduttore	e si
obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a	mezzo
di bonifico bancario,ovvero	, in n
rate eguali anticipate di €	
ciascuna, entro il 5 di ogni mese.	
Il canone viene aggiornato ogni anno nella misura di cui all	a
variazione Istat ed esclusivamente nel caso in cui il locatore	non
abbia optato per la "cedolare secca" per la durata dell'opzio	ne.
Il pagamento del canone e degli oneri accessori non può ve sospeso o ritardato. Il mancato puntuale pagamento, per qu	

Il pagamento del canone e degli oneri accessori non può venire sospeso o ritardato. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore.

Ad ulteriore garanzia interviene alla firma del presente contratto in qualità di fideiussore della parte conduttrice il sig \_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_ il quale dichiara espressamente di rendersi coobbligato con la parte conduttrice sino alla concorrenza della somma di € e al rispetto di tutte le clausole del contratto stesso ed in particolare per il pagamento dei canoni di locazione rinunciando espressamente, in caso di inadempimento da parte dell'obbligato principale, al beneficio della di lui previa escussione.

Sono a carico dell'inquilino gli oneri condominiali come da Consuntivo di spesa e il loro pagamento deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non è superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. Per le spese di cui al presente articolo il conduttore versa una quota di €\_ \_ salvo conguaglio



**RECESSO** 



Il locatore può dare disdetta al contratto se intenda adibire l'immobile all' uso abitativo, commerciale, professionale proprio, ovvero effettuare sullo stesso le opere, ovvero vendere l'immobile o il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.



Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.





Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna



DIRITTI E DOVERI DELL'INQUILINO



Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi. Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro

incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità

immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi



Legge 431 del 9/12/98. D.lgs 192/05. Legge 392/1978. Art. 1590 cc



## FIRME DELLE PARTI



Si approvano ai sensi degli art. 1341 e 1342:











